



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 42 del 19 giugno 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni regionali relative all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021.**

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attestano la legittimità e la regolarità tecnica del presente atto.
Dott. Fortunato Varone
(f.to digitalmente)

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTA

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del

KRIC81100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007589 - 21/06/2021 - A16a - Rapporti Regioni - E
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

VISTI i Decreti Legge

- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;

VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;

VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;

VISTI i Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall'art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 34 dell'8 maggio 2021, con la quale sono state emanate Disposizioni

KRIC81100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007589 - 21/06/2021 - A16a - Rapporti Regioni - E conseguenti l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 52/2021 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 7 maggio 2021 nel territorio regionale, come aggiornata dall'Ordinanza n. 39 del 19 maggio 2021 a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 65/2021 e dall'Ordinanza n. 40 del 31 maggio 2021 a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021;

VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 170108 del 14 aprile 2021, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;

VISTA l'Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l'Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 – le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono state rese efficaci fino al 6 aprile 2021;

VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 maggio 2021 n. 61, pubblicata nella GU Serie Generale n. 112 del 12 maggio 2021;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 pubblicata nella GU Serie Generale n. 128 del 31 maggio 2021 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale aveva previsto che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 22 aprile 2021 che, all'art. 1 comma 1, ha disposto fatto salvo quanto diversamente previsto dal decreto stesso, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, l'applicazione delle misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 18 maggio 2021, che introduce, tra l'altro, all'art. 14, il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

TENUTO CONTO che nell'Ordinanza n. 28 del 24 aprile 2021 al punto 10 era stata raccomandata, alle strutture sanitarie ovvero, all'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e alle strutture deputate ad accertare lo stato di guarigione e/o di negatività al test, un'organizzazione che consentisse il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, sulla base delle indicazioni fornite a livello regionale;

TENUTO CONTO, altresì, che nell'Ordinanza n. 39 del 19 maggio 2021, al punto 4, era stato disposto che fosse garantita, a cura delle Strutture sanitarie ovvero, all'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione e alle strutture deputate ad accertare lo stato di guarigione e/o di negatività al test, un'organizzazione che consenta il tempestivo rilascio delle certificazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sulla base delle indicazioni fornite a livello regionale, anche alla luce di quanto previsto all'art. 14 del decreto-legge n. 65/2021;

CONSIDERATO che

- nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.143 del 17 giugno 2021 è stato pubblicato il DPCM 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»";
- nel provvedimento vengono specificate le modalità di rilascio, il funzionamento e la possibile revoca delle certificazioni verdi COVID-19, che potranno essere utili ai fini della partecipazione ad eventi pubblici, per l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e per gli spostamenti sul territorio nazionale e nell'Ue;
- le tipologie di certificati rilasciati dalla piattaforma nazionale riguardano l'avvenuta vaccinazione, l'avvenuta guarigione, l'effettuazione nelle ultime 48 ore di un tampone con esito negativo;
- tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno. La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni e, dal 1° luglio 2021, la Certificazione verde sarà valida come EU digital COVID certificate;
- la piattaforma nazionale si alimenta attraverso l'interconnessione tra il sistema AVN, il sistema TS e i Sistemi Regionali operativi;

CONSIDERATO inoltre che

- per garantire l'adeguata disponibilità dei dati nella Piattaforma nazionale, è indispensabile che siano costantemente aggiornate le informazioni relative alle vaccinazioni eseguite, alle certificazioni di avvenuta guarigione, all'esecuzione ed esito dei test molecolari e antigenici per la ricerca di SARS-CoV-2;
- le Ordinanze n. 73/2020, n. 79/2020, n. 80/2020, n. 93/2020 e le ulteriori indicazioni specificamente fornite dal Delegato del Soggetto attuatore, hanno disposto l'utilizzo della piattaforma di reportistica COVID-19 regionale "monitoring", della piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Coronavirus COVID-19 in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità e l'attivazione del codice chiave dell'App Immuni;
- la tempestività dell'inserimento dei dati e la completezza delle informazioni richieste ai fini della generazione della Certificazione verde, rappresentano elemento fondamentale per garantire il diritto dei cittadini ad usufruire del servizio previsto dalle norme di legge nazionali ed europee;
- l'Ordinanza n. 15/2020 ha fissato specifiche disposizioni relative alla diagnosi di infezione da SARSCoV-2 nel territorio regionale;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti:

- dover prendere atto delle disposizioni previste nel DPCM 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» per la piena operatività sul territorio regionale;
- dover ribadire la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2 a cura delle Strutture che effettuano il servizio;
- disporre l'inserimento immediato nel sistema TS ovvero, alternativamente previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica COVID-19 regionale "monitoring",

KRIC81100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007589 - 21/06/2021 - A16a - Rapporti Regioni - E
dell'esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cure delle Strutture laboratoristiche pubbliche e private autorizzate e/o accreditate, abilitate a tali prestazioni, anche in relazione all'Ordinanza n. 15/2021;

- disporre l'obbligo di alimentare tempestivamente il Sistema TS con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione, a cura:

- a) delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali;
- b) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- c) dei medici USMAF e i medici SASN;

- ribadire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, devono mantenere pienamente aggiornata la piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Coronavirus COVID-19 in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità, valorizzando tutti i campi delle schede sanitarie, incluso lo stato clinico;

- dare mandato al Delegato del Soggetto Attuatore, di cui all'Ordinanza n. 50/2020, sulla base di quanto previsto negli allegati al DPCM 17 giugno 2021, di definire le ulteriori procedure operative finalizzate all'organizzazione funzionale della gestione dati, oggetto del presente provvedimento;

- precisare che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate;

RICHIAMATI:

a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRES “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;

b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;

c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”

d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;

e) la Circolare del Ministero della Salute n. 35324 del 30/10/2020-DGPRES recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;

f) la Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;

DATO ATTO che, facendo seguito a quanto indicato nelle circolari n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”, n.15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” e considerando l'evoluzione della diffusione delle varianti in Italia, il Ministero della Salute con la Circolare n. 22746 del 21 maggio 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 20212/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”, ha ulteriormente aggiornato le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate;

DATO ATTO altresì, di quanto contenuto nelle circolari del Ministero della Salute n. 20160 del 06 maggio 2021 recante “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) di variante B.1.617 (c.d. indiana) sospetta o confermata” e n. 21677 del 15 maggio 2021 recante “Indicazioni per l'utilizzo del Passenger Locator Form digitale per i passeggeri in ingresso in Italia ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza del 16 aprile 2021. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

KRIC81100B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007589 - 21/06/2021 - A16a - Rapporti Regioni - E
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2021;

PRESO ATTO che

- con la circolare del Ministero della Salute n. 10154 del 15 marzo 2021, è stato trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”;

- con la circolare del Ministero della Salute n. 21675 del 14 maggio 2021, sono state fornite indicazioni circa l'uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2;

- con l'adozione delle Ordinanze Ministeriali del 25 aprile, 28 aprile, del 29 aprile 2021, del 6 maggio 2021, del 14 maggio 2021 in combinato disposto con quanto previsto nel DPCM 2 marzo 2021 e s.m.i., particolare attenzione deve essere data alle disposizioni circa la comunicazione degli ingressi nel territorio regionale, oltre che dell'avvenuta esecuzione dei test per la ricerca di SARS-CoV-2;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

SENTITO il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, alla luce delle misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, in tutto il territorio regionale:

1. Si prende atto delle disposizioni previste nel DPCM 17 giugno 2021 recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»” per la piena operatività sul territorio regionale.
2. Si ribadisce la necessità del quotidiano aggiornamento delle anagrafi dei soggetti sottoposti a vaccinazione anti SARS-CoV-2, a cura delle Strutture che effettuano il servizio.
3. Si dispone l'inserimento immediato nel sistema TS ovvero, alternativamente previa acquisizione delle credenziali ove non già fornite, nella piattaforma di reportistica COVID-19 regionale “monitoring”, dell'esito dei test molecolari o antigenici eseguiti, a cura delle Strutture laboratoristiche pubbliche e

4. Si dispone l'obbligo di alimentare tempestivamente il Sistema TS con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione, a cura:
 - a) delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali;
 - b) dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
 - c) dei medici USMAF e i medici SASN.
5. Si ribadisce che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, devono mantenere pienamente aggiornata la piattaforma web di sorveglianza integrata casi di Coronavirus COVID-19 in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità, valorizzando tutti i campi delle schede sanitarie, incluso lo stato clinico.
6. Si dà mandato al Delegato del Soggetto Attuatore, di cui all'Ordinanza n. 50/2020, sulla base di quanto previsto negli allegati al DPCM 17 giugno 2021, di definire le ulteriori procedure operative finalizzate all'organizzazione funzionale della gestione dati, oggetto del presente provvedimento.
7. Si precisa che il possesso e la presentazione di certificazioni vaccinali e più in generale di certificazioni verdi, non deve sostituire il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio quali il distanziamento interpersonale, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e delle superfici, fin quando le relative indicazioni nazionali non vengano modificate.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, al Dirigente Generale reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Calabria, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, all'ANCI, all'UPI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

Spirli

(F.to digitalmente)